

*guenti parole:* nella quale siano indicate le quantità di animali catturati per ciascuna specie e un bilancio della popolazione della fauna selvatica sopravvissuta.

1. **1917.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ; le relazioni di cui sopra vengono trasmesse insieme alle valutazioni scientificamente accertate e comprovate sulla consistenza delle popolazioni naturali.

1. **1918.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* segnalando le modalità di esercizio delle deroghe da parte dei soggetti di cui al comma 1 e la loro conformità alle norme comunitarie.

1. **1919.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* per l'assunzione di adeguate iniziative in merito ai casi in cui rilevi che le conseguenze delle deroghe siano incompatibili con le finalità di salvaguardia e di protezione contenute nella direttiva stessa.

1. **1920.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* per garantire che la protezione degli uccelli selvatici non sia lesa dalle modalità di disciplina ed esercizio delle deroghe.

1. **1921.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* al fine di vigilare costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non risultino incompatibili con i principi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge.

1. **1922.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono sottoposti al controllo previsto dall'articolo 17, comma 32, della legge n. 127 del 1992, tutti i provvedimenti derogatori di cui al presente articolo.

1. **1923.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso rilevi nelle deroghe profili di incompatibilità con i principi di cui alla presente legge, assegna alle regioni il termine di novanta giorni per provvedere alle necessarie modifiche o integrazioni della disciplina derogatoria, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

1. **1924.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono promossi scambi di informazioni scientifiche con i paesi europei che studiano maggiormente le questioni della fauna omeoterma.

1. **1925.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

L'Italia trasmette alla Commissione europea uno studio annuale sulle condizioni degli uccelli selvatici.

- 1. 1926.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Governo trasmette altresì alla Commissione un rapporto annuale sullo stato degli *habitat* della fauna coinvolta dalle misure di cui alla presente legge.

- 1. 1927.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'Italia acquisisce in ambito europeo i dati sui metodi ecologici di deroga.

- 1. 1928.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. In deroga alle disposizioni della presente legge, ai fini della tutela dell'avifauna selvatica, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce annualmente uno speciale indice di densità venatoria al fine di ridurre al minimo l'abbattimento di uccelli selvatici.

- 1. 1929.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Le regioni alpine non possono autorizzare la caccia di uccelli selvatici quando il terreno sia coperto da manto nevoso.

- 1. 1930.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. La quantità numerica di capi abbattibili quotidianamente viene determinato dalle regioni nel calendario venatorio con l'obbligo di ridurla della metà per le specie di uccelli selvatici.

- 1. 1931.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. L'attuazione delle deroghe, che comporti un danneggiamento del livello di protezione degli uccelli selvatici, determina l'applicazione dell'articolo 69, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- 1. 1932.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Sono annullabili dal Ministro delle politiche agricole i provvedimenti regionali che dispongono deroghe in difformità rispetto alle direttive e convenzioni internazionali.

- 1. 1933.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 1, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio annulla i provvedimenti di deroga eventualmente posti in essere dalle regioni e dalle province in violazione delle disposizioni e dei principi della presente.

- 1. 1934.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Sono aumentate di un terzo le sanzioni penali per violazioni ai divieti di caccia di uccelli selvatici.

**1. 1935.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. In caso di recidiva per le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, il soggetto abilitato responsabile è punito con la sanzione del ritiro definitivo del permesso.

**1. 1936.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. L'utilizzo di mezzi vietati di prelievo degli uccelli è sanzionato con l'annullamento del permesso di caccia.

**1. 1938.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. L'annullamento del permesso di caccia può essere comminato qualora sia abbattuto, nelle regioni che esercitano la deroga, un esemplare di avifauna protetta.

**1. 1939.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Qualora vengano rilevate infrazioni alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE nell'esercizio dell'attività in deroga ad esse siano commesse da un cacciatore, il re-

sponsabile è punito con la sanzione della sospensione fino a sei anni del permesso di caccia.

**1. 1940.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Incorre nel reato di furto il soggetto che violi le disposizioni a tutela degli uccelli selvatici.

**1. 1937.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. È rilasciato un tesserino speciale ai soggetti abilitati al prelievo in deroga. Esso è valevole per un anno, non è rinnovabile e non può essere richiesto da soggetti ai quali siano state comminate sanzioni per infrazioni alla legge sulla caccia.

**1. 1943.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Ai soli fini delle norme a tutela degli uccelli selvatici, per prelievo non si può intendere l'esercizio venatorio.

**1. 1941.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. È consentito alle regioni di scegliere due giorni della settimana in cui è possibile svolgere il prelievo in deroga, a condizione di rispettare il divieto nei giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica.

**1. 1942.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Nei giorni festivi e prefestivi non è consentito il prelievo in deroga.

**1. 1944.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il prelievo di uccelli selvatici cacciabili è consentito solo nelle due ore prima dell'alba.

**1. 1945.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. I cacciatori possono scegliere un solo giorno nella settimana dal 1° all'8 dicembre in cui cacciare in deroga.

**1. 1946.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Per la caccia in deroga agli uccelli migratori, le regioni possono fissare i giorni di caccia per mese in un numero non superiore a uno.

**1. 1947.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Il numero settimanale dei giorni di caccia in deroga è limitato a due.

**1. 1948.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. La pubblicazione del calendario venatorio deve avvenire nel rispetto dell'obbligo per le regioni di contenere i tempi per l'esercizio delle attività in deroga tra il 20 ottobre e il 30 novembre.

**1. 1949.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Sulla base delle informazioni di cui dispone, nonché di quelle comunicate ai sensi del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con le norme poste a protezione della fauna selvatica, nonché con i principi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge.

**1. 1950.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.

**1. 1951.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato.

**1. 1952.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. All'onere derivante dall'attuazione dei controlli e delle forme di vigilanza di cui al comma 2, valutato in cinque milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo ministero.

- 1. 1953.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al capoverso ART. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Le disposizioni regionali di deroga di cui al comma 1 vietano la possibilità per qualunque soggetto abilitato, non appartenente al Corpo forestale dello Stato, di uccidere esemplari delle specie oggetto di deroga per motivi diversi da quelli di ricerca di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera *b*), della stessa direttiva 79/409/CEE.

- 1. 1954.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. In conformità alle disposizioni comunitarie, a seguito del recepimento della direttiva 79/409/CEE, compete alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di attuare le misure direttive alla protezione delle specie migratrici mediante i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché all'istituzione di oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica e alla promozione degli interventi a tutela degli *habitat*, ai sensi

rispettivamente dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 14, comma 11, della medesima legge n. 157 del 1992.

- 1. 02.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il controllo del livello di popolazione dell'avifauna ai fini della sicurezza aerea compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

- 1. 03.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 1, comma 4, dopo le parole: « uccelli selvatici », sono aggiunte le seguenti: « nonché le direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, concernenti la conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ».

- 1. 04.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « tarabuso (*Botaurus stellaris*) », sono aggiunte le seguenti: « tarabusino (*Ixobrychus minutus*), »

- 1. 025.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole: « alle talpe, ».

- 1. 026.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 4 sono soppressi i commi 3 e 4.

1. **024.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 4, comma 4, sono soppressi le parole: « storno; merlo; passero; passera mattugia ».

1. **027.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 1, sono soppressi le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami ».

1. **028.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, è soppresso il comma 2.

1. **029.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole: « di dieci unità per ogni specie » sono sostituite dalle seguenti: « di due unità per ogni specie ».

1. **030.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole: « di quaranta unità » sono sostituite dalle seguenti: « di dieci unità ».

1. **031.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: « il numero massimo complessivo di dieci unità » sono sostituite dalle seguenti: « il numero massimo complessivo di quattro unità ».

1. **032.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 3, le parole: « non superiore a quello rilasciato » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore alla metà di quello rilasciato ».

1. **018.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, le parole: « dagli ultrasensantenni » sono sostituite dalle seguenti: « dagli ultraottantenni ».

1. **017.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, è soppresso il comma 5.

1. **016.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, al comma 6 è soppresso l'ultimo periodo.

1. **015.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, al comma 7, dopo le parole: « mediante anello » sono aggiunte le seguenti: « chiuso e ».

1. **014.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'articolo 7 è soppresso.

1. **013.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, le parole: « da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente ».

1. **011.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, le parole: « da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale »

sono sostituite dalle seguenti: « da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di protezione ambientale ».

1. **012.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, sono sopprese le parole: « da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana ».

1. **010.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, sono sopprese le parole: « da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina ».

1. **09.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, le parole: « dal 20 al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dal 40 al 50 per cento ».

1. **08.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: « dal 10 al 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « dal 30 al 40 per cento ».

1. **06.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, le parole: « sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « non sono compresi i territori ove sia vietata la caccia per effetto delle disposizioni del successivo articolo 21, comma 1, lettere e) ed d) ».

1. **07.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 8, è soppressa la lettera d).

1. **05.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 5, alinea, sono soppresse le parole: « Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, ».

1. **053.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 5, è soppressa la lettera b).

1. **052.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, è soppresso il comma 7.

1. **051.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 8, la parola: « diciottesimo » è sostituita dalla seguente: « ventunesimo ».

1. **050.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 11, le parole: « su tutto il territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « solo nella Regione di residenza » e al comma 12 è soppresso l'ultimo periodo.

1. **049.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 1, sono soppresse le parole: « a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce ».

1. **048.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 1, sono soppresse le seguenti: « o a ripetizione semiautomatica ».

1. **047.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 2, sono soppresse le parole: « , nonché l'uso dell'arco e del falco ».

1. **046.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 4, sono soppresse le parole: « Nella zona faunistica delle Alpi ».

1. **045.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 3, primo periodo, la parola: « minima » è sostituita dalla seguente: « massima ».

1. **044.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 4, primo periodo, la parola: « minima » è sostituita dalla seguente: « massima ».

1. **043.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 10, le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento », e le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».

1. **042.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14 è soppresso il comma 12.

1. **041.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 15, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. La richiesta è accolta in ogni caso. »

1. **040.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 17, comma 1, sono soppresse le parole: « , di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale ».

1. **021.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: « minilepre (*Silvilagus floridamus*) ».

1. **039.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« a-bis) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); alzavola (*Anas crecca*); marzaiola (*Anas querquedula*); »

2) alla lettera b) sono soppresse le parole: « storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus-*

*philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*)», «germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*)», «alzavola (*Anas crecca*)» e «marzaiola (*Anas querquedula*)».

1. **055.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «marzaiola (*Anas querquedula*)».

1. **038.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: «co-turnice (*Alectoris graeca*)».

1. **037.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, è soppresso il comma 6.

1. **020.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, al comma 7, primo periodo, le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» sono sostituite dalle seguenti: «dal sorgere del sole».

1. **019.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 7, è soppresso il secondo periodo.

1. **036.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 20, comma 1, sono soppresse le parole: «di ripopolamento e».

1. **035.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera e), le parole: «cinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento metri».

1. **034.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera m), le parole: «nella maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «in parte».

1. **033.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera s), sono soppresse le parole: «, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia».

1. **023.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera *bb*), sono soppresse le parole: « che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); per-

nice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*) ».

1. **022.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.